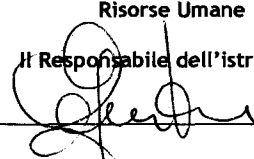
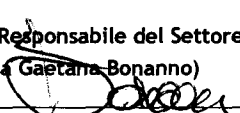


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 349

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università della Calabria, Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, per lo svolgimento di tirocinio di Formazione ed Orientamento (curriculare).

Settore: Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> Reg.to al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella) Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Il Responsabile dell'istruttoria  Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott.ssa Gaetano Bonanno) 	8 MAG. 2017 Seduta del giorno Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano Con l'assistenza, quale Segretario Del sig. Salvatore Ledda ha adottato la seguente deliberazione
---	---

Premesso:

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, la Prof.ssa Filomena Conforti, Presidente Commissione Tirocini del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell'Università della Calabria, ha chiesto la stipula di apposita convenzione per consentire agli studenti di poter effettuare il tirocinio formativo e di orientamento previsto dal corso di studio;

Visto lo schema di convenzione trasmesso dall'Università della Calabria, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:

- l'Università assicura i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore;
- garantisce copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali garantita dall'INAL attraverso la speciale forma "Gestione per conto dello Stato" (legge 808/77);
- i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività previste nel progetto formativo, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed a mantenere la necessaria riservatezza in merito all'attività dell'U.O. ove operano;

Considerato che, l'attività di tirocinio non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Struttura ospitante in quanto considerata come attività formativa;

Letto il parere favorevole dal Direttore Sanitario aziendale all'uopo interpellato;

Ritenuto, per quanto sin esposto, potersi autorizzare la sottoscrizione della convenzione di che trattasi, giusta schema allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale, con valenza annuale dalla sottoscrizione e rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta;

Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di regolamentare gli accessi dei discenti presso le Unità Operative d'interesse;

Su proposta del Capo Settore AA.GG., Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che ne attesta la legittimità e la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Stipulare una convenzione con il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell'Università della Calabria al fine di consentire agli studenti/ tirocinanti di svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.

Procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Individuare, quale Tutor aziendale per il coordinamento e la supervisione dei tirocinanti, i Sigg./Dott.ri

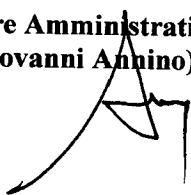
Dott.ssa Diana Cino

Stabilire la valenza dell'accordo di che trattasi in anni uno dalla sottoscrizione rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti.

Trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione sottoscritta, all'Università della Calabria, darne comunicazione alla Direzione Sanitaria aziendale e ai Direttori delle UU.OO. di Patologia Clinica dei Presidi Garibaldi Nesima e Centro.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione per le motivazioni di cui in espositiva.

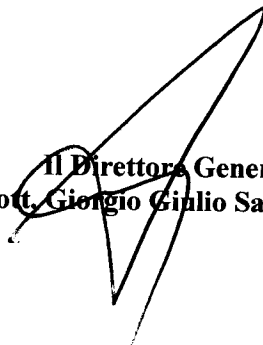
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



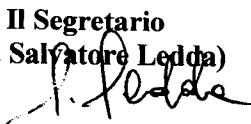
Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)



La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno _____

e per gg. 10 consecutivi.

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (CURRICULARE)

TRA

L'Università della Calabria - Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, con sede in Rende (CS), Via Pietro Bucci, C.F. 80003950781, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dipartimento.farmacia@pec.unical.it, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. Sebastiano Andò, nato a Giarre (CT) il 29/06/1948, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università della Calabria,

E

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - ARNAS con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesù, 5 - 95123 Catania - codice fiscale/Partita Iva 04721270876, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante": indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) settoreaffarigenerali@pec.ao-garibaldi.ct.it rappresentata dal Direttore Generale dott. Giorgio Giulio Santonocito nato a Gela (CL) il 22/05/1968.

Premesso

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
- che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere *Tirocini* formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- che i *Tirocini* si configurano come completamento del percorso formativo, essendo



finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - ARNAS si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta dell'Università della Calabria

Art. 2 - Modalità

1. L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante accolto nell'impresa/ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio;
 - i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/ente;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- rispettare i regolamenti interni dell'azienda/ente.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

L'Università della Calabria assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché garantisce copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato".

L'Università della Calabria si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle Strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per Territorio in materia di Ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero in mancanza, agli Organismi locali delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

L'Azienda/Ente si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- compilare la scheda di valutazione;
- rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6 - Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto



ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.), specificherà i termini della sua offerta o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

Art. 7 - Trattamento dati

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 8 - Estensione della Convenzione e durata

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di 12 mesi e si intende rinnovata alla scadenza per eguale periodo e di seguito per i successivi, salvo il diritto per entrambe le parti di esercitare il recesso, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta.

ANDO' SEBASTIANO
Date 02.05.2017 16:15:59 CEST

Firma del soggetto promotore

Firma del soggetto ospitante

Arcavacata di Rende (CS), lì 02.05.2017